



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 17/05/2024 2^ Convocazione

In data **17/05/2024** alle ore **21.00** presso la sede sociale "La Capannina" in Via XXVIII Marzo 8, 37133 - Verona si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione U.S. Portomaggio A.S.D. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto Sociale

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Ferrari Elena.

Funge da segretario il Sig. Allegri Nicola, il quale si fa carico di redigere il presente verbale.

Il Presidente, accertato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale, così come previsto dall'Art. 19 dello statuto e che trascorsa oltre mezz'ora dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione sono presenti n° 7 soci su n° 36 soci con diritto di voto iscritti all'Associazione, fa rilevare che il numero dei soci presenti raggiunge quello richiesto dall'Art. 23 dello statuto per la validità delle assemblee in seconda convocazione.

Dichiara pertanto che l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare nel rispetto dello statuto per la validità delle assemblee in seconda convocazione.

Si passa alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g.

1. Modifica dello Statuto Sociale:

Il presidente illustra le ragioni per le quali si è resa necessaria la modifica dello Statuto ovvero adeguare lo Statuto alle nuove normative introdotte con la Riforma dello Sport e modificare l'esercizio fiscale. Da lettura del nuovo statuto articolo per articolo, comprendente n° 35 articoli. A conclusione della lettura, il Presidente invita i soci alla discussione e alla modifica, che non si rende necessaria.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

DA MANDATO al Segretario Sig. Allegri Nicola di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione dell'allegato Statuto.


Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore **22.40** previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

ALLEGATO 1: Foglio Presenze alla riunione odierna.

ALLEGATO 2: Statuto Sociale



(Il Segretario)



(Il Presidente dell'Assemblea)

11 GIU. 2024

Registrato all'Agenzia delle Entrate
atti privati serie 88-11
1095
atto esente


p. IL DIRETTORE
Laura Capannina



PRESENZE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 17/05/2024

Soci presenti:

n°	COGNOME NOME	FIRMA
1	ALLENRI NICOLA	
2	ALLEGRI STEFANO	
3	FERRARI ELENA	
4	FADON MICHELE	
5	BOCCHETTO FRANCESCO	
6	FORI RICCARDO	
7	ALLEGRI DAVIDE	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		



STATUTO SOCIALE

Finalità e strutture

Art. 1. È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro denominata: UNIONE SPORTIVA PORTOMAGGIO A.S.D. (di seguito l'Associazione).

L'Associazione si conforma alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., all'art. 4 c. 4 del DPR 633 del 1972 e all'art. 148 del TUIR.

Art. 2. L'Associazione ha sede in via Ventotto Marzo, 8 - 37133 Verona. L'Associazione può istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune possono essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo senza dover procedere alla modifica di questo Statuto, fermo restando l'obbligo di comunicare la variazione all'Agenzia delle Entrate, agli enti della Pubblica Amministrazione per la variazione dei pubblici registri e a tutti gli altri enti per le loro competenze.

Art. 3. Finalità dell'Associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico e educativo perseguita attraverso l'organizzazione in via stabile e principale di attività sportive dilettantistiche, a carattere competitivo e non, con particolare riferimento alle discipline di PALLAVOLO, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività.

Art. 4. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 5. I colori sociali dell'Associazione sono NERO e ARANCIO. L'emblema dell'Associazione si ispira alla figura del gatto, simbolo del quartiere di Porto San Pancrazio.

Art. 6. L'Associazione è apolitica, non discrimina, bandisce e disapprova l'uso di sostanze dopanti.

Art. 7. L'Associazione può svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresi l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Può altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre, può reperire e gestire spazi ed impianti, propri o di terzi, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive.

Soci

Art. 8. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettano lo statuto.

Art. 9. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art. 10. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni non hanno diritto di voto.



Art. 11. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, le norme, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 12. La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando attui comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificato il provvedimento.

Art. 13. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 14. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Organi sociali

Art. 15. Gli organi dell'Associazione sono:

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI,
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO,
- IL PRESIDENTE.

Tutte le cariche sono rese a titolo gratuito.

Assemblea dei Soci

Art. 16. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci iscritti nel Libro Soci e in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero, quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci minorenni, senza diritto di voto.

Art. 17. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nelle sedi in cui vengono svolte le attività associative ed eventualmente attraverso altri mezzi ritenuti idonei.

17.1. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

17.2. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.



Art. 18. L'assemblea **ordinaria** in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più 1 dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

18.1. L'assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo, elegge il Consiglio Direttivo, elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

18.2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

Art. 19. L'assemblea **straordinaria** che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza del 50% più 1 dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci aventi diritto di voto e con la maggioranza del 50% più 1 dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci. Esso è composto da un minimo di 3 e un massimo di 9 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni. Al termine della carica ogni Consigliere potrà essere rieletto.

20.1. Le candidature per il Consiglio Direttivo devono essere presentate e rese pubbliche almeno 15 giorni prima della data delle elezioni mediante affissione nei locali dell'Associazione. Il giorno delle elezioni la lista dei candidati viene esposta nel luogo dove ci saranno i seggi elettorali.

20.2. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo uscente eseguono lo spoglio delle schede, redigono il verbale di voto controfirmandolo e rendono noto l'esito delle elezioni.

Art. 21. È fatto divieto ai Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad Esso competono in particolare:

22.1. L'elezione del Presidente e delle cariche sociali all'interno del Consiglio Direttivo;

22.2. Le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

22.3. Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

22.4. Le decisioni inerenti alla direzione del personale e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

22.5. La redazione annuale e la presentazione in Assemblea del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente;



- 22.6.** La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- 22.7.** La fissazione delle quote sociali;
- 22.8.** La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- 22.9.** Emanare norme e regole inerenti al buon funzionamento dell'Associazione stessa;
- 22.10.** La redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- 22.11.** La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- 22.12.** Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo si riunisce in **convocazione unica** ogni qualvolta il presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita in convocazione unica con la presenza della metà più 1 dei Consiglieri. Le delibere sono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti e sono immediatamente esecutive se non diversamente specificato. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano per età anagrafica, deve convocare l'Assemblea straordinaria entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi 30 giorni curando l'ordinaria amministrazione

Presidente e cariche sociali

Art. 25. All'interno del Consiglio Direttivo vengono nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere o Amministratore.

Art. 26. Il Presidente viene eletto mediante voto segreto dai componenti del Consiglio Direttivo e rimane in carica per 4 anni. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede la convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 27. Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 28. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 29. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.



Art. 30. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 31. Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 32. L'Associazione non persegue scopi di lucro e non può procedere, in nessun caso, alla distribuzione o suddivisione di utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi o di riserve di capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, nemmeno in forma indiretta. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, compresi eventuali ricavi, rendite, proventi, e qualunque entrata comunque denominata per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 36 del 2021. L'Associazione può fare donazioni in beneficenza purché siano coerenti con lo scopo statutario e non compromettano l'attività dell'Associazione.

Art. 33. L'anno associativo (esercizio sociale) va **dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno solare successivo** e coincide con l'anno sportivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo con rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Durata dell'Associazione e Scioglimento

Art. 34. La durata della Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà i liquidatori. Eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato con finalità analoghe operante in analogo settore ai sensi dell'Art. 90 L. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 35. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 17/05/2024.



 (Il Segretario dell'Assemblea)



 (Il Presidente dell'Assemblea)

